

**PROCEDURA APERTA IN AMBITO COMUNITARIO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA COMPRESI NELLA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI TRIENNIO 2019 – 2021. GARA N. 10/2019. LOTTO 1 – CIG 78377056C5, LOTTO 2 – CIG 7837731C38, LOTTO 3 – CIG 7837754F32**

**CHIARIMENTI**

**Domanda n. 1**

Relativamente al punto 7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale punto b) "Avvenuto espletamento nell'ultimo decennio di servizi di ingegneria per la categoria Edilizia", si può applicare quanto indicato al capitolo V. Classi, categorie e tariffe professionali della linea guida Anac n.1 che indica: "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare"?

**Risposta n. 1**

Si conferma quanto richiesto, come espressamente previsto a pag. 15 del disciplinare di gara.

**Domanda n. 2**

Relativamente ai requisiti del gruppo di lavoro di cui al punto 7.1 Requisiti di idoneità professionale si chiede se le figure riportate al punto 7.3 pur non essendo menzionate al punto 7.1 siano comunque tutte da ricomprendere nel gruppo di lavoro e in caso affermativo qualora non fossero presenti nella struttura della società, tali professionisti debbono essere associati in RTP ovvero con quali modalità possono rientrare nel gruppo di lavoro? In particolare possono le figure dell'Archeologo e del Professionista accreditato per la redazione della "diagnosi energetica" essere inserite nel gruppo di lavoro individuando dei consulenti esterni o essere individuate figure facenti parte del Raggruppamento?

**Risposta n. 2**

Il gruppo di lavoro, riportato sinteticamente al punto 7.1 e dettagliatamente al punto 7.3 è comunque il medesimo.

Secondo il paragrafo 16. CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA del disciplinare di gara "In caso di aggiudicazione il concorrente è obbligato a rendere disponibili tutte le risorse professionali dichiarate nella propria offerta tecnica fin dal momento dell'avvio del servizio e per tutta la durata dell'accordo quadro, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8 del disciplinare tecnico." Pertanto il professionista potrà essere un socio attivo, dipendente, consulente esterno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua muniti di partiva IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA oppure consulente esterno mediante avvalimento dei requisiti (escluso il caso di servizi di ingegneria e architettura inerenti il settore dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice) oppure un membro del Raggruppamento purché ne sia garantita la presenza per l'intera durata dell'accordo quadro, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato speciale.

**Domanda n. 3**

Nel caso in cui l'operatore economico intenda partecipare a più lotti, deve presentare una sola garanzia provvisoria pari all'importo di garanzia più alto tra i lotti per cui si partecipa, in analogia a quanto indicato per i requisiti di capacità tecnica e professionale "in caso di partecipazione a più lotti l'importo deve riferirsi a quello del lotto di importo superiore"?

**Risposta n. 3**

Si conferma che per l'ipotesi di partecipazione a più lotti si può presentare una sola garanzia provvisoria. In tal caso l'importo della cauzione deve essere pari all'importo del lotto di maggior valore per il quale si partecipa e dovrà recare l'indicazione dei lotti per i quali è prestata.

**Domanda n. 4**

In relazione al Disciplinare di gara ed in particolare all'Art. 16 CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA, PUNTO A) "PROFESSIONALITA' ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA", sia al sottopunto a.1 (progettazione.....) che al sottopunto a.2 (direzione lavori....) viene richiesta la "descrizione di massimo n.3 servizi svolti negli ultimi dieci anni.....significativi della propria capacità....."E' stata pertanto introdotta, per la dimostrazione della capacità professionale, una limitazione temporale agli ultimi 10 anni che non trova riscontro né nel Codice dei Contratti né nelle Linee guida dell'ANAC. Inoltre, anche il bando tipo Anac n. 3 non prevede alcun riferimento ad ambiti temporali limitanti per la valutazione del merito tecnico. Pertanto, i 3 servizi possono essere stati svolti dal concorrente anche in periodi precedenti gli ultimi dieci anni?

**Risposta n. 4**

In riscontro al quesito posto si comunica che il riferimento ai servizi svolti nell'arco temporale del decennio è contenuto nelle Linee guida dell'Anac n. 1 aggiornate al d.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con Delibera numero 138 del 21/02/2018, aventi carattere vincolante ed attualmente in vigore, che al paragrafo VI. "*Indicazioni sull'applicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo*" al punto 1.1. a) prevedono espressamente un numero massimo di tre servizi svolti negli ultimi dieci anni, quale elemento di valutazione. Va pertanto confermata la correttezza del disciplinare di gara, in particolare con riferimento alla suddetta previsione.

**Domanda n. 5**

In merito al criterio B1 (caratteristiche metodologiche dell'offerta), in particolare ai sub-criteri b.1.3 e b.1.4, i relativi certificati (secondo la norma ISO 9001/2015 e secondo la norma ISO14001/2015) possono essere posseduti da un qualsiasi componente del raggruppamento?

**Risposta n. 5**

Il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo, che è il partecipante con quota prevalente

**Domanda n. 6**

Con riferimento ai requisiti richiesti al paragrafo 7.3 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE lett a), per la comprova di più ID OPERE ricomprese nella categoria edilizia, può essere utilizzato anche un unico servizio riferito ad un'opera con complessità pari o superiore rispetto a quelle considerate e con importo lavori pari o superiore alla somma di importi minimi richiesti delle stesse? A titolo esemplificativo, per la comprova delle ID OPERE E08 e E20 di pari classe di complessità (0,95) può essere dimostrato con la somma dei requisiti richiesti € 8.185.450,00 + € 8.195.450,00 pari a complessivi € 29.630.022,50?

**Risposta n. 6**

Le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare ai sensi del paragrafo 7.3 del disciplinare. Pertanto si conferma che il requisito può essere dimostrato con la somma dei requisiti riferiti alle categorie ID di pari complessità (0,95).

**Domanda n. 7**

Quali qualifiche professionali deve avere il restauratore di beni culturali (es. iscrizione ad Albo od altro) e come comprovare il requisito?

**Risposta n. 7**

Sono abilitati all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) coloro i quali hanno conseguito la Laurea Magistrale in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali abilitante alla professione di restauratore di beni culturali (classe LMR/02) o titoli equipollenti, rilasciati dalle scuole di alta formazione e di studio accreditate ai sensi dell'art. 29 del suddetto decreto legislativo e del D.M. del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 26 maggio 2009, n. 87.

**Domanda n. 8**

Il soggetto indicato come "professionista per interventi su superfici decorate" indicato in tabella 7.3 lettera c) può o deve essere in possesso di P.I. e/o la figura richiesta può partecipare nella sua qualità di socio di società e di che tipo (ad es. società in accomandita semplice o altro)?

**Risposta n. 8**

Si conferma che il restauratore può essere un libero professionista in possesso di P.I. o partecipare nella sua qualità di socio di società di ingegneria di qualunque tipologia sociale (S.a.s., S.p.a., S.r.l., ecc.). Per tali figure è vietato il ricorso all'avvalimento ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice, come previsto al paragrafo 8 del disciplinare di gara.

**Domanda n. 9**

Nel disciplinare la tabella relativa ai servizi svolti negli ultimi 10 anni di cui al punto 7.3 lettera b) non riporta la categoria S.03 opere strutturali né i relativi importi che risultano invece nell'Allegato 2/C Lotti e corrispettivi. Si riscontra che gli importi indicati nel disciplinare relativamente alle opere edili sono comprensivi anche della parte relativa alle strutture, pertanto i requisiti di cui al punto 7.3 lettera b) sono da calcolare solo sulle categorie edili o è necessario essere in possesso anche dei requisiti per la categoria S.03 strutture?

**Risposta n. 9**

Al fine di semplificare e garantire ampia partecipazione, la categoria S.03 strutture è stata ricompresa nelle relative categorie edilizie "E". Quindi gli importi di qualificazione sono da calcolare solo sulle categorie edili, comprensive delle strutture, anche perché per i lavori previsti nel piano degli interventi, oggetto dell'accordo quadro, difficilmente le categorie specialistiche di opere strutturali risultano scorporabili rispetto alla relativa categoria generale.

**Domanda n. 10**

Nel caso in cui i requisiti debbano essere posseduti anche nella S.03 strutture, considerato che in ciascun lotto la stessa risulta di importo superiore rispetto a ciascuna categoria ID Edili (es. E.22, E.21, E.20, E.16, ecc.) la stessa S.03 è da considerarsi la prestazione principale, ovvero quale categoria è da considerarsi principale ai fini della costituzione di RTP?

**Risposta n. 10**

Ai fini della costituzione di RTP è da considerarsi prestazione principale quella relativa categoria ID Edili relativa alle opere edili e strutturali di importo maggiore.

**Domanda n. 11**

Relativamente al punto 7.3 lettera b) il disciplinare di gara prevede che "Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia e impianti, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare". Le categorie impianti sono da escludere dalla fattispecie indicata, in quanto le linee guida n.1 capitolo V punto 1, specificano che quanto sopra è sempre applicabile alle opere inquadrabili nelle attuali categoria edilizia strutture infrastrutture per la mobilità, mentre per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, come meglio indicato nel seguito del punto V.1 citato?

**Risposta n. 11**

Per le opere impiantistiche per le quali nella medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità, nell'ambito del presente appalto nel quale sono richieste più categorie, non appare idoneo a qualificare il progettista la realizzazione di impianti caratterizzati da maggiore grado di complessità (esempio aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità).

**Domanda n. 12**

Per categorie aventi grado di complessità pari o superiore a quelli richiesti è possibile soddisfare con servizi relativi ad una unica categoria i requisiti non posseduti? Ad esempio soddisfa la richiesta un importo complessivo relativo alla categoria E.10 superiore alla somma degli importi richiesti per le categorie E.10, E.08, E.09, E.20, E.21, E.04, E.16?

**Risposta n. 12**

Come previsto dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016 l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di opere edilizie con "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Pertanto, aver realizzato ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di alberghi, tribunali, edifici di interesse storico (E.04, E.16 ed E.21), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole, ambulatori ed altri edifici (E.09 grado di complessità pari a 1,15, E.08 ed E.20 con grado di complessità pari a 0,95).

**Domanda n. 13**

E' possibile inserire l'importo lavori della cat. E16 (Sedi ed uffici di società ed enti) anche nelle cat. E.20, E.21 e E.22 ovvero interventi in edifici esistenti?

**Risposta n. 13**

La categoria E16 (Sedi ed uffici di società ed enti) di complessità pari a 1,20 può essere ricompresa nelle categorie E.21 ed E.22 di complessità pari o superiore, ma non nella categoria E.20 di complessità inferiore, come previsto dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016.

**Domanda n. 14**

E' possibile conoscere l'ubicazione degli immobili appartenenti al Lotto del Centro Sud?

**Risposta n. 14**

"L'ubicazione degli interventi può essere desunta dal "Piano triennale degli interventi 2019-2021" di competenza della stazione appaltante, pubblicata sul sito istituzionale nell'area amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/atti-programmazione-lavori-servizi. Volutamente non sono state indicate le sedi degli interventi, poiché con riferimento al piano degli investimenti INAIL e ai suoi successivi aggiornamenti, nell'ambito quadriennale di durata dell'A.Q., sarà cura della stazione appaltante affidare o meno le attività inerenti i servizi richiesti per l'uno o per l'altro intervento, in base alle priorità ed alle necessità che verranno di volta in volta, dalla stessa, stabilite, come previsto al paragrafo 4.2 "OPZIONI" del disciplinare di gara.

L'attribuzione delle regioni ai lotti è comunque indicativamente la seguente:

Lotto 1 - centro nord: Veneto, Friuli V.G., Lombardia, Emilia Romagna e Umbria.

Lotto 2 - Roma e provincia

Lotto 3 - centro sud: Abruzzo, Marche, Toscana, Campania, Puglia e Sicilia."

**Domanda n. 15**

Con riferimento a quanto indicato a pag. 35 del disciplinare in merito alla sottoscrizione dei Curricula, posto che non tutti i professionisti, dipendenti della società concorrente, sono in possesso di firma digitale, è consentito fornire i Curricula muniti di firma olografa dei professionisti e di controfirma "digitale" del legale rappresentante della società concorrente?

**Risposta n. 15**

Si conferma che quanto richiesto è possibile.

**Domanda n. 16**

Con riferimento al contenuto dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 16 lettera A) del disciplinare, i tre servizi di Progettazione e quelli di Direzione Lavori debbono obbligatoriamente essere anche relativi a CSP/CSE ovvero collaudo?

**Risposta n. 16**

In conformità a quanto previsto dalle Linee guida dell'Anac paragrafo VI.2 il concorrente deve dimostrare che ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura

di cui all'art 3, lett. vvvv) del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante, pertanto prevedere servizi relativi a CSP/CSE ovvero collaudo, è una facoltà che permette una valutazione più ampia. Tuttavia non è obbligatorio che il concorrente inserisca servizi contenenti tutte le attività sopra richiamate

**Domanda n. 17**

Con riferimento al lotto 3, dove la categoria prevalente è la E.16 (Edilizia - Uffici), il requisito richiesto per tale categoria (euro 20.816.250,00) può essere comprovato con importi relativi alla Categoria E.22?

**Risposta n. 17**

Si conferma che è possibile in quanto la Categoria E.22 ha complessità maggiore (1,55).

**Domanda n. 18**

E' possibile partecipare alla gara come costituendo raggruppamento verticale in cui la mandataria possiede il 100% dei requisiti relativi alla Cat. E.16 (prevalente) ed il 100% di altre 2 categorie, mentre le mandanti possiedono il 100% delle restanti categorie?

**Risposta n. 18**

Si conferma che è possibile.

**Domanda n. 19**

In caso di partecipazione a più lotti il concorrente presenterà una unica "busta amministrativa", quali sono le modalità operative da seguire qualora si intenda costituire un unico RTP per tutti e tre i lotti (costituito dai medesimi partecipanti) strutturato però internamente in modo diverso a seconda del lotto di interesse (e.g. identificazione mandatario/mandante). Occorrerà in tal caso procedere a diverse registrazioni presso il sistema?

**Risposta 19**

Come previsto nell' Allegato tecnico SISTEMA INFORMATICO DI NEGOZIAZIONE (Allegato 6) al Paragrafo 3 e al paragrafo 1.3 del disciplinare di gara "La Registrazione dovrà necessariamente essere effettuata da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata, che potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.", pertanto potrà registrarsi la capogruppo di un singolo lotto (es. quello di importo maggiore). Qualora l'assetto del RTP sia diverso per i tre lotti dovranno essere caricati nella sezione relativa allo specifico lotto le diverse dichiarazioni "ALLEGATO 1-D Dichiarazione impegno Raggruppamenti" ed ogni altro documento necessario a distinguere la diversa composizione.

**Domanda n. 20**

In caso di RTP ai fini della computazione della misura di possesso dei requisiti ed esecuzione delle prestazioni, per quanto inerente alle ID OPERA individuate nella categoria "EDILIZIA", deve prendersi qual riferimento la categoria stessa nella sua complessità e non le singole ID OPERA?

**Risposta 20**

Per quanto riguarda il possesso dei requisiti inerente alle ID OPERA potrà prendersi quale riferimento la categoria "EDILIZIA" nella sua totalità (es. OG1+OG2) ma la qualificazione dovrà riguardare il requisito riferito alla categoria di maggiore complessità nell'ambito del singolo lotto (es. OG2 - categoria E.22 di complessità 1,55).

**Domanda n. 21**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 It b) del disciplinare di gara, relativamente a tutti e tre i lotti oggetto di affidamento, sono richiesti requisiti di ingresso per quanto inerente alla ID OPERA "strutture"?

**Risposta 21**

Si conferma che al fine di semplificare e garantire ampia partecipazione la categoria S.03 strutture è stata ricompresa nelle relative categorie edilizie "E". Quindi la qualificazione nella relativa categoria edilizia è da intendersi comprensiva delle strutture, anche perché per i lavori previsti nel piano degli interventi, oggetto dell'accordo quadro, difficilmente le categorie specialistiche di opere strutturali risultano scorporabili rispetto alla relativa categoria generale.

**Domanda n. 22**

Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 7.3 lt c) del disciplinare di gara, relativamente a tutti e tre i lotti oggetto di affidamento, è possibile, analogamente a quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica:

- 1) che uno stesso professionista possa, avendone i titoli, ricoprire più ruoli?
- 2) che per uno stesso ruolo possano essere identificati più professionisti aventi i titoli?

**Risposta 22**

Si è possibile che un professionista ricopra più ruoli o viceversa che lo stesso ruolo possa essere ricoperto da più professionisti, in ogni caso, ai sensi del paragrafo 16 del disciplinare resta fermo che il concorrente deve proporre nell'offerta tecnica almeno la struttura operativa minima descritta all'articolo 7.3 lettera c) del Disciplinare medesimo che comprenda all'interno del "gruppo di lavoro" tutte le professionalità richieste con l'indicazione puntuale dei soggetti che assumono i ruoli indicati.

**Domanda n. 23**

Dal momento che lo svolgimento dei futuri incarichi presuppone la presenza di attività specifiche non prettamente progettuali, si chiede conferma del fatto che le figure professionali:

- restauratore di beni culturali,
- archeologo

– professionista accreditato per la redazione della "diagnosi energetica"

possono essere inserite quali consulenti esterni al concorrente e pertanto non in Raggruppamento, vista la natura delle loro competenze che non rientrano appunto nell'ambito dei servizi tecnici di ingegneria ed architettura?

**Risposta 23**

Si precisa che il professionista potrà essere un consulente esterno con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua munito di partita IVA e che firmi il progetto e che abbia fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA oppure consulente esterno mediante avvalimento (escluso il caso di servizi di ingegneria e architettura inerenti il settore dei beni culturali ai sensi dell'art. 146 comma 3 del Codice e del paragrafo 8 del disciplinare di gara, come nel caso dell'archeologo e del restauratore di beni culturali).

**Domanda n. 24**

Il numero di pagine (facciate A4) previsto per l'offerta per la Gestione Informativa (oGI) è pari al massimo a 28 (23 pg del Capitolato Informativo – al netto di copertina e sommario – e le eventuali ulteriori 5 pg)?

**Risposta 24**

Si conferma il numero massimo di 28 pagine.

**Domanda n. 25**

Con riferimento ai contenuti dell'offerta tecnica di cui all'art. 16, lt c.1.1) del disciplinare di gara, stante il fatto che il professionista tenuto alla relativa dichiarazione di impegno debba essere parte del Raggruppamento, lo stesso deve essere un amministratore, un socio, un dipendente o un consulente su base annua che abbia fatturato nei confronti della società una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA?

**Risposta 25**

Il professionista può ricoprire i suddetti ruoli all'interno della società, ma può essere anche un libero professionista associato o del quale ci si avvale.

**Domanda n. 26**

Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria per il soddisfacimento di tale requisito è possibile sommare all'importo del fatturato complessivo posseduto anche l'importo dei massimali delle polizze RC professionali di ogni singolo componente dell'RTP costituendo? Ad esempio se l'RTP è in possesso di un fatturato di €. 4.000.000,00, può essere aggiunto a tale importo la somma dei massimali delle polizze RC, per coprire la differenza per il raggiungimento dell'importo minimo richiesto?

**Risposta 26**

Non è possibile, in quanto il possesso del "livello adeguato di copertura assicurativa" contro i rischi professionali, è un requisito che può essere richiesto in alternativa al fatturato, ai fini della comprova della capacità economico finanziaria che nel caso specifico non è stato previsto.

**Domanda n. 27**

Con riferimento al punto 16. Contenuto dell'offerta tecnica e più in particolare ai punti b.1.3 e b.1.4 del disciplinare, tutti i membri del Raggruppamento devono possedere le certificazioni ISO 9001 e 14001 o è sufficiente per l'ottenimento dei 5 punti (per ognuno dei sub-punti sopra evidenziati) che la Mandataria sia in possesso di tali requisiti?

**Risposta 27**

Si conferma che il requisito dovrà essere posseduto dalla capogruppo, che è il partecipante con quota prevalente.

**Domanda n. 28**

Con riferimento al punto 16. Contenuto dell'offerta tecnica e più in particolare per al punto C.1.1, l'impegno del Concorrente alla produzione di progetti validi per la successiva certificazione degli edifici deve essere esteso a tutto il processo di perseguimento della certificazione presso Ente Terzo comprensivo di Spese di Registrazione, Review e ogni altra spesa legata al processo di certificazione presso gli Enti Terzi oppure queste spese saranno in capo alla Stazione Appaltante?

Risposta 2

**Risposta 28**

Le spese relative al processo di certificazione, intese come diritti di istruttoria, controllo dell'iter e registrazione da erogare ad ente terzo, quale organismo di valutazione della conformità secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equipollente, saranno a carico della stazione appaltante. Il concorrente in risposta al punto 16.C.1.1 dovrà impegnarsi, con l'ausilio di professionista, esperto sugli aspetti energetici ed ambientali degli edifici, affinché il servizio reso dalla progettazione al controllo sull'esecuzione sia certificato secondo uno dei protocolli ambientali attualmente in vigore.